

Svolgimento del processo / Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data [REDACTED], il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro al fine di far accertare il suo status di vittima del dovere, previa disapplicazione del provvedimento di diniego del Ministero dell'Interno Prot. n. XXX/C/3/8/CC/XXXX del 15.09.2017 e di tutti gli atti presupposti e successivi ad esso inerenti, e conseguentemente sentire:" 1. in accoglimento integrale del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, in relazione all'evento occorsogli, nell'espletamento dell'attività di servizio, [REDACTED], e, per l'effetto, il suo diritto alla concessione dei benefici connessi a detto status; 2. accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'evento dannoso indicato, riportava un'invalidità permanente stabilizzatasi, con decorrenza dal [REDACTED], nella misura del 26% [cfr. all. 18] - come da perizia di parte versata in atti - o di quella diversa percentuale - maggiore o minore - ritenuta di giustizia; 3. condannare il Ministero dell'Interno alla liquidazione in favore di della speciale elargizione di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per punto di invalidità, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo; 4. condannare il Ministero dell'Interno alla liquidazione in favore di, con decorrenza dal 11.03.2009, dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della Legge n. 206/2004, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, esteso alle vittime del dovere dall'articolo 2, comma 105, della Legge n. 244/2007, nella misura di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo; 5. condannare il Ministero dell'Interno alla liquidazione in favore di, con decorrenza dal 11.03.2009, dell'assegno vitalizio non reversibile, previsto all'articolo 2 della Legge n. 407/1998, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, elevato ad €. 500,00 dall'articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003, esteso alle vittime del dovere dall'articolo 4, comma 1, D.R.P. 243/2006, nella misura di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo; 6. in subordine, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i benefici previsti in misura proporzionata all'invalidità complessiva accertata nel corso del giudizio e riconoscere, in ogni caso, in favore del ricorrente ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere, anche in considerazione della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla Legge in favore delle Vittime della Criminalità Organizzata e del Terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate nell'atto, da intendersi in questa sede come esplicitamente richiamate; 7. in ogni caso e sempre per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'inserimento del sig. , nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 e s.m.i.; 8. condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo".

Il ricorrente, nello specifico, esponeva di essere un ex carabiniere in forza presso il Comando di [REDACTED], ad oggi in congedo; assumeva che, in data [REDACTED], alle [REDACTED], durante una perquisizione presso il domicilio di un pregiudicato, nello svolgimento del servizio di contrasto alla criminalità organizzata in [REDACTED], si poneva all'inseguimento del reo dandosi alla fuga, scivolando sul terreno impervio reso viscido dalla pioggia in corso. Rappresentava di aver subito una grave lesione alla caviglia destra per la quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico con successivo periodo di inabilità e di riabilitazione fisica.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

P.Q.M.

- 1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, in relazione all'evento occorsogli, nell'espletamento dell'attività di servizio, [REDACTED];
- 2) accerta e dichiara che, in conseguenza dell'evento dannoso indicato, riportava un'invalidità permanente nella misura del 18%;
- 3) condanna il Ministero dell'Interno alla liquidazione in favore di della speciale elargizione di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per punto di invalidità, oltre accessori di legge, cui occorre detrarre quanto corrisposto a titolo di "equo indennizzo";
- 4) ordina al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'inserimento del sig. , nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006;
- 5) rigetta il ricorso per la parte restante;
- 6) condanna il Ministero dell'Interno alla refusione a parte ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per intero in complessivi oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali;
- 9) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto